

Bruxelles, 18 dicembre 2019
(OR. en)

15228/19

EF 370
ECOFIN 1157
DELECT 231

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 dicembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 9068 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.12.2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 9068 final.

All.: C(2019) 9068 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2019
C(2019) 9068 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2019

**che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

1.1 Contesto generale

La crisi finanziaria mondiale ha rivelato carenze sostanziali nel quadro normativo, anche nel settore del rischio di mercato. Periodi caratterizzati da gravi condizioni di stress del mercato hanno dato luogo a perdite sulle attività dei portafogli di negoziazione regolamentari delle banche (attività detenute dalla banca ai fini dell'attività di supporto agli scambi ("market making") e di negoziazione) e hanno contribuito all'erosione delle riserve di capitale delle banche. In risposta a tale situazione, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha effettuato una revisione dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato ("riesame approfondito del portafoglio di negoziazione" (FRTB)) e nel gennaio 2016 ha pubblicato un quadro normativo riveduto del rischio di mercato ("quadro del rischio di mercato").

- Il quadro dell'FRTB affronta le carenze dei requisiti patrimoniali vigenti per il rischio di mercato:
- stabilendo regole più chiare e più facilmente applicabili sull'ambito di applicazione delle norme in materia di rischio di mercato al fine di prevenire l'arbitraggio regolamentare tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario;
- rafforzando le condizioni di utilizzo del metodo dei modelli interni per migliorare la coerenza e la comparabilità dei fattori di ponderazione tra le banche;
- fornendo un metodo standardizzato che sia sensibile al rischio e che sia progettato e calibrato per fungere da fall-back credibile rispetto al metodo dei modelli interni.

Nel novembre 2016, nell'ambito di una serie di riforme prudenziali note come "pacchetto per il settore bancario", la Commissione ha proposto modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 — il regolamento sui requisiti patrimoniali — allo scopo di attuare alcune riforme concordate all'epoca dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, tra cui il quadro del rischio di mercato riveduto approvato da tale Comitato nel gennaio 2016. Tuttavia, nel dicembre 2017 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza bancaria ha chiesto al CBVB di riesaminare il quadro del rischio di mercato riveduto dopo aver individuato una serie di questioni tecniche, tra cui alcuni elementi relativi alla calibrazione e alla struttura del metodo standardizzato. Il riesame è stato completato con la pubblicazione del quadro definitivo dell'FRTB nel gennaio 2019.

Poiché tale riesame è intervenuto troppo tardi per essere incluso nel pacchetto bancario durante il relativo negoziato, i colegislatori dell'UE hanno deciso di mantenere il quadro vigente del rischio di mercato prevalente ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dei requisiti di fondi propri e di introdurre il quadro definitivo dell'FRTB quale obbligo di segnalazione solo fino a quando non sarà stata effettuata una valutazione completa del suo impatto sugli enti stabiliti nell'UE.

Le segnalazioni basate sul quadro dell'FRTB inizieranno non appena gli elementi riveduti del quadro definitivo dell'FRTB saranno integrati nel diritto dell'Unione mediante un atto delegato per gli elementi relativi al metodo standardizzato e mediante norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE per gli elementi relativi al metodo dei modelli interni. In

assenza di tali misure, dette di livello 2, il quadro dell'FRTB utilizzato per le segnalazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 non sarebbe pienamente operativo. L'ABE è stata incaricata di riferire alla Commissione in merito all'opportunità di utilizzare il quadro definitivo dell'FRTB ai fini del requisito di fondi propri; alla luce di ciò, la Commissione sarà invitata a presentare entro il giugno 2020 una proposta legislativa per trasformare l'obbligo di segnalazione sulla base dei metodi dell'FRTB in un requisito di fondi propri.

Tutti gli enti con attività di negoziazione di grandi e medie dimensioni dovranno comunicare i risultati dei calcoli effettuati utilizzando il metodo standardizzato per il rischio di mercato (questo metodo, di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, è stato rinominato "metodo standardizzato alternativo"). Al contrario, solo gli enti autorizzati dalle loro autorità competenti ad utilizzare il metodo dei modelli interni dovranno comunicare i risultati dei calcoli effettuati utilizzando tale metodo (il metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, è stato rinominato "metodo alternativo dei modelli interni").

L'articolo 461 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di apportare aggiustamenti tecnici al metodo standardizzato alternativo per introdurre i nuovi elementi provenienti dal quadro definitivo dell'FRTB in una serie di disposizioni che sono elencate. Tuttavia, non è stato possibile introdurre un nuovo elemento relativo al metodo standardizzato alternativo derivante dal quadro definitivo dell'FRTB, ossia l'introduzione di nuovi valori di correlazione per i fattori del rischio di credito associati alla nuova categoria di indici di credito, poiché la disposizione corrispondente è stabilita all'articolo 325 sextricies del regolamento (UE) n. 575/2013, che non è contemplato dalla delega di poteri e pertanto non può essere modificato.

Infine, poiché nessun elemento nuovo proveniente dal quadro definitivo dell'FRTB modificherebbe il metodo di cui agli articoli 325 septdecies e 325 septquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, non è necessario effettuare adeguamenti tecnici in relazione a tali articoli.

1.2 Descrizione del metodo standardizzato alternativo previsto dal CRR

L'approccio standardizzato alternativo si compone di tre elementi: i) il metodo basato sulle sensibilità (SBM), ii) il requisito per il rischio di default, e iii) la maggiorazione per i rischi residui. Ciascuna di queste tre componenti copre tipi specifici di rischio e il requisito complessivo di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato alternativo è la somma dei singoli requisiti per i rischi di tutti e tre gli elementi.

Solo il metodo basato sulle sensibilità rientra nell'ambito di applicazione del presente atto delegato in quanto detto metodo è l'unico elemento che è stato modificato nell'ambito della revisione del quadro dell'FRTB del gennaio 2019 e, di conseguenza, è l'unico elemento del CRR che deve essere modificato per essere allineato a tali cambiamenti.

L'SBM comprende tre parametri di rischio: delta, vega e curvatura. Delta riflette la sensibilità del valore di una posizione del portafoglio di negoziazione rispetto a una piccola variazione di un fattore di rischio pertinente. Vega e la curvatura si applicano in particolare alle posizioni del portafoglio di negoziazione con opzionalità e misurano la sensibilità del valore di una posizione del portafoglio di negoziazione, rispettivamente, alle variazioni nella volatilità delle opzioni e alle oscillazioni del valore di un'opzione che delta non rileva.

1.3 Valutazione d'impatto

L'atto delegato integra soltanto alcuni elementi dell'SBM per rendere operativo il relativo obbligo di segnalazione previsto dal CRR (ossia chiarisce in che modo gli enti debbano effettuare i calcoli i cui risultati devono essere segnalati). Poiché l'obbligo di segnalazione non è ancora diventato applicabile, e gli enti devono quindi ancora modificare i propri sistemi per conformarsi a detto obbligo, si prevede che le modifiche previste nell'atto non comportino costi aggiuntivi per gli enti soggetti a tale obbligo (rispetto ai costi inerenti all'obbligo stesso).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 13 giugno 2019 si è tenuta una riunione con gli esperti degli Stati membri, con la partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo, per discutere delle implicazioni tecniche del progetto di atto. Inoltre, i membri del sottogruppo delle autorità bancarie europee sul rischio di mercato hanno discusso il progetto di atto e hanno fornito una serie di suggerimenti redazionali che si sono rivelati utili per migliorare la chiarezza e la coerenza della formulazione. Inoltre, la Commissione ha organizzato una consultazione mirata per ottenere pareri in relazione a una serie di aspetti tecnici del progetto di atto delegato, a cui ha ricevuto otto risposte. La Commissione ha tenuto conto dei suggerimenti per migliorare la chiarezza e la coerenza del progetto di atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica il metodo basato sulle sensibilità di cui alla parte tre, capo 1 bis, sezione 2, del CRR. Le modifiche al CRR sono le seguenti:

l'articolo 325 sexies sulle componenti del metodo basato sulle sensibilità è modificato per escludere gli strumenti che fanno riferimento ad un sottostante esotico dalla possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri solo per il rischio delta. È inoltre modificato per estendere la possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura per strumenti senza opzionalità;

l'articolo 325 octies sui requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura è sostituito per specificare l'intero metodo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura;

l'articolo 325 nonies è modificato per specificare lo scenario delle "correlazioni basse" per l'aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura;

l'articolo 325 decies sul trattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante è sostituito per specificare i metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante, nonché le condizioni per il loro utilizzo;

l'articolo 325 undecies sul trattamento degli organismi di investimento collettivi è sostituito per specificare i metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per gli organismi di investimento collettivi, nonché le condizioni per il loro utilizzo;

l'articolo 325 octodecies sui fattori di rischio del rischio di cambio è modificato per specificare i fattori di rischio delta e i fattori di rischio di curvatura per gli strumenti con

fattori di rischio del rischio di cambio. Inoltre, è modificato per specificare a quali condizioni gli enti possono dividere per 1,5 i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per i fattori di rischio del rischio di cambio. È infine modificato per stabilire le condizioni per la sostituzione della valuta utilizzata da un ente per le segnalazioni con una valuta di base scelta dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri per i fattori di rischio delta e i fattori di rischio di curvatura;

l'articolo 325 duotricies è modificato per specificare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità dei fattori di rischio generico di tasso di interesse;

l'articolo 325 quintricies è modificato per specificare i fattori di ponderazione del rischio applicabili ai fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione;

l'articolo 325 septricies è modificato per specificare la correlazione tra categorie per i fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione;

l'articolo 325 octotricies è modificato per specificare i fattori di ponderazione del rischio applicabili ai fattori di rischio inerente a cartolarizzazione degli strumenti all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (ACTP);

l'articolo 325 quadragies è modificato per specificare i fattori di ponderazione del rischio applicabili al rischio di differenziali creditizi per i fattori di rischio inerente a cartolarizzazione degli strumenti all'esterno dell'ACTP;

l'articolo 325 triquadragies è modificato per specificare i fattori di ponderazione del rischio applicabili ai fattori di rischio azionario;

l'articolo 325 quaterquadragies è modificato per specificare i parametri per le correlazioni infracategoria per i fattori di rischio azionario;

l'articolo 325 quinquadragies è sostituito per specificare i parametri per le correlazioni tra categorie per i fattori di rischio azionario;

l'articolo 325 sexquadragies è modificato per specificare i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità ai fattori delta di rischio di posizione in merci;

l'articolo 325 novoquadragies è modificato per specificare il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle sensibilità dei fattori del rischio di cambio;

l'articolo 325 unquinquagies è modificato per specificare l'orizzonte di liquidità regolamentare per la determinazione di ciascun fattore di rischio vega.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.12.2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 461 bis,

- (1) Nel 2019 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato la revisione dei "Requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato", volta ad affrontare le carenze nel trattamento prudenziale delle attività del portafoglio di negoziazione delle banche².
- (2) Il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente non è pienamente operativo per la mancanza delle specifiche tecniche. Dette specifiche dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
- (3) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria specificano il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per gli strumenti con opzionalità. Il calcolo prevede un certo numero di fasi, tra cui figurano le modalità per applicare gli shock ai fattori di rischio e quelle per aggregare il rischio di curvatura dei fattori di rischio. Per quanto concerne i fattori di rischio del rischio di cambio, il calcolo deve essere corretto per evitare il doppio conteggio dei rischi di curvatura. In assenza di tale correzione è possibile che si verifichi questo doppio conteggio poiché nei requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB i fattori di rischio del rischio di cambio sono espressi utilizzando la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni.
- (4) Gli strumenti senza opzionalità dovrebbero essere soggetti unicamente a requisiti di fondi propri per il rischio delta del sottostante non esotico (o dei sottostanti non esotici) degli strumenti, ma non per il rischio di curvatura. I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB, tuttavia, offrono agli enti l'opzione di assoggettare tutti gli strumenti, compresi quelli senza opzionalità, ai requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura. Questa opzione può essere utile per gli enti che gestiscono e

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

² Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, "Minimum capital requirements for market risk". La pubblicazione è disponibile sul sito web della Banca dei regolamenti internazionali (www.bis.org).

coprono posizioni con e senza opzionalità congiuntamente. Tuttavia, per evitare che tale opzione sia utilizzata principalmente al fine di ridurre i requisiti di fondi propri, l'ente che intende esercitarla dovrebbe essere tenuto a comunicare la sua intenzione di utilizzare tale opzione alla sua autorità competente, che dovrebbe avere la possibilità di rifiutare l'uso dell'opzione. Lo stesso dovrebbe applicarsi quando l'ente non intende più avvalersi di detta opzione.

- (5) Per quanto riguarda il trattamento delle posizioni in organismi di investimento collettivo (OIC), il metodo look-through è il più accurato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le posizioni in OIC poiché si basa sulla composizione effettiva degli OIC anziché su un'approssimazione della loro composizione. Tuttavia il metodo look-through può essere utilizzato solo se vengono rispettate alcune condizioni rigorose. Gli enti dovrebbero pertanto essere autorizzati a utilizzare altri metodi, a condizione che siano a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC e che possano ottenere quotazioni giornaliere. In tale situazione, gli enti possono creare un portafoglio ipotetico per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione nell'OIC. Detti enti dovrebbero inoltre avere la possibilità di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati incluse nell'OIC utilizzando un metodo semplificato nel caso in cui non vi siano informazioni sufficienti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sulla base dei metodi esistenti. Tale possibilità dovrebbe essere allineata con il metodo semplificato applicabile alle posizioni in derivati incluse negli OIC assegnati all'esterno del portafoglio di negoziazione. Dato il numero di ipotesi che gli enti devono formulare quando si avvalgono di tale metodo, il suo uso dovrebbe essere soggetto all'approvazione dell'autorità competente a livello di ogni singolo OIC.
- (6) Inoltre, gli enti dovrebbero avere l'opzione di trattare una posizione in un OIC che riproduce un indice come una posizione diretta in tale indice ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Questo metodo dovrebbe essere consentito se la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice che riproduce rimane inferiore all'1 % su un periodo di 12 mesi. Se i dati sono disponibili per meno di 12 mesi, gli enti dovrebbero chiedere l'autorizzazione della rispettiva autorità competente per utilizzare tale metodo.
- (7) In tutti gli altri casi, le posizioni in OIC dovrebbero essere assegnate all'esterno del portafoglio di negoziazione e trattate di conseguenza ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di tali posizioni.
- (8) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB propongono un metodo basato su una "valuta di base" come metodo supplementare per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura dei fattori di rischio del rischio di cambio. In linea con tale metodo, nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti dovrebbero poter scegliere una valuta diversa dalla valuta da essi utilizzata per le segnalazioni al fine di esprimere i fattori di rischio del rischio di cambio. Questo metodo dovrebbe essere consentito se l'ente soddisfa una serie di condizioni relative alla gestione da parte dell'ente del rischio di cambio e dovrebbe essere soggetto all'approvazione delle autorità di vigilanza.
- (9) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano i fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità dei fattori di rischio del tasso privo di rischio, dell'inflazione e ai fattori del rischio di base cross currency, ai fattori di rischio di differenziali creditizi per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni

della categoria 11 di cui all'articolo 325 quinquies, tabella 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, dei fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP, dei fattori di rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni all'esterno dell'ACTP, dei fattori di rischio azionario e dei fattori di rischio di posizione in merci. I fattori di ponderazione del rischio applicabili alle sensibilità di tali fattori di rischio nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineati ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.

- (10) I requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB specificano le correlazioni infracategoria per i fattori di rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi, le correlazioni infracategoria per il rischio azionario e le correlazioni tra categorie per il rischio azionario. Le correlazioni applicabili nel metodo standardizzato alternativo dovrebbero essere allineate ai requisiti patrimoniali minimi per il rischio di mercato del CBVB.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.
- (12) Gli enti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per attuare le modifiche al metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato introdotte dal presente regolamento delegato. L'applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

- (1) l'articolo 325 sexies è così modificato:
 - (a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a);
 - b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a).";
 - (b) è aggiunto il seguente paragrafo:
 - "3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può scegliere di assoggettare tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).
- L'ente che sceglie di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo. Scaduto il termine di tre mesi e a condizione che l'autorità competente non abbia formulato obiezioni, l'ente può utilizzare detto metodo fino a quando l'autorità competente non lo informa che non gli è più consentito farlo.
- L'ente che intende smettere di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima di porre fine

all'utilizzo. L'ente può porre fine all'applicazione di tale metodo, a meno che l'autorità competente abbia sollevato obiezioni entro detto periodo di tre mesi.";

(2) l'articolo 325 octies è sostituito dal seguente:

"Articolo 325 octies

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura

1. Gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 2 per ciascun fattore di rischio degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura, ad eccezione dei fattori di rischio di cui al paragrafo 3.

Per un dato fattore di rischio, gli enti effettuano i suddetti calcoli su base netta per tutte le posizioni degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura che presentano tale fattore di rischio.

2. Per un dato fattore di rischio k incluso in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di detto fattore di rischio (CVR_k^+) e la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso del medesimo fattore di rischio (CVR_k^-) come segue:

$$CVR_k^+ = - \sum_i CVR_{ik}^+$$

$$CVR_k^- = - \sum_i CVR_{ik}^-$$

$$CVR_{ik}^+ = V_i(x_k^{RW(Curvatura)^+}) - V_i(x_k) - RW_k^{Curvatura} \times s_{ik}$$

$$CVR_{ik}^- = V_i(x_k^{RW(Curvatura)^-}) - V_i(x_k) + RW_k^{Curvatura} \times s_{ik}$$

dove:

i = l'indice che rappresenta tutte le posizioni degli strumenti di cui al paragrafo 1, compreso il fattore di rischio k ;

x_k = il valore corrente del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k)$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato sul valore corrente del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k^{RW(Curvatura)^+})$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un rialzo del valore del fattore di rischio k ;

$V_i(x_k^{RW(Curvatura)^-})$ = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un ribasso del valore del fattore di rischio k ;

$RW_k^{Curvatura}$ = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;

s_{ik} = la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio k calcolata conformemente all'articolo 325 novodecies.

3. In deroga al paragrafo 2, per le curve dei fattori di rischio che rientrano nelle classi di rischio generico di tasso di interesse (GIRR), di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 6 a livello dell'intera curva anziché a livello di ciascun fattore di rischio che appartiene alla curva.

Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, dove x_k è una curva di fattori di rischio attribuiti alle classi di rischio generico di tasso di interesse, di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, s_{ik} è la somma delle sensibilità delta al fattore di rischio della curva per tutti i tenori della curva.

4. Per determinare un requisito di fondi propri a livello di categoria per il rischio di curvatura, gli enti aggregano, secondo la seguente formula, le posizioni di rischio di curvatura nette al rialzo e al ribasso, calcolate conformemente al paragrafo 2, di tutti i fattori di rischio assegnati a tale categoria conformemente alla sezione 3, sottosezione 1:

$$K_b = \begin{cases} \max(K_b^+, K_b^-), & \text{dove } K_b^+ \neq K_b^- \\ K_b^+, & \text{dove } K_b^+ = K_b^- \text{ e } \sum_k CVR_k^+ > \sum_k CVR_k^- \\ K_b^-, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

dove:

b = l'indice che rappresenta una categoria di una determinata classe di rischio;

K_b = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b ;

$$K_b^+ = \sqrt{\max\left(0, \sum_k \max(CVR_k^+, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^+ CVR_l^+ \psi(CVR_k^+, CVR_l^+)\right)};$$

$$K_b^- = \sqrt{\max\left(0, \sum_k \max(CVR_k^-, 0)^2 + \sum_{l \neq k} \sum_k p_{kl} CVR_k^- CVR_l^- \psi(CVR_k^-, CVR_l^-)\right)};$$

$$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{dove } x < 0 \text{ e } y < 0 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases};$$

p_{kl} = le correlazioni infracategoria tra i fattori di rischio k e l di cui alla sezione 6;

k, l = gli indici che rappresentano tutti i fattori di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1 che sono assegnati alla categoria b ;

(CVR_k^+) = la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo;

(CVR_k^-) = la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso.

5. In deroga al paragrafo 4, per i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria della categoria 18 dell'articolo 325 quinquies, della categoria 18 dell'articolo 325 octotricies, della categoria 25 dell'articolo 325 quadragies e della categoria 11 dell'articolo 325 triquadragies si utilizza la formula seguente:

$$K_b = \max\left(\sum_k \max(CVR_k^+, 0), \sum_k \max(CVR_k^-, 0)\right)$$

6. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per classe di rischio (RCCR) aggregando tutti i requisiti di fondi propri per il rischio

di curvatura a livello di categoria all'interno di una determinata classe di rischio come segue:

$$RCCR = \sqrt{\max \left(0, \sum_b K_b^2 + \sum_{c \neq b} \sum_b \gamma_{bc} S_b S_c \psi(S_b, S_c) \right)}$$

dove:

b, c = gli indici che rappresentano tutte le categorie di una determinata classe di rischio che corrisponde agli strumenti di cui al paragrafo 1;

K_b = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b ;

$S_b = \begin{cases} \sum_k CVR_k^+, & \text{dove } K_b = K_b^+ \text{ conformemente al paragrafo 4} \\ \sum_k CVR_k^-, & \text{altrimenti} \end{cases}$

$\psi(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{dove } x < 0 \text{ e } y < 0 \\ 1, & \text{altrimenti} \end{cases}$

γ_{bc} = le correlazioni intercategorie tra le categorie b e c di cui alla sezione 6.

7. Il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura è la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura della classe di rischio calcolato conformemente al paragrafo 6 per tutte le classi di rischio alle quali appartiene almeno un fattore di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1.";

(3) all'articolo 325 nonies, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo scenario delle "correlazioni basse", in base al quale i parametri di correlazione ρ_{kl} e γ_{bc} che sono specificati alla sezione 6 sono sostituiti rispettivamente da $\rho_{kl}^{low} = \max(2 \cdot \rho_{kl} - 100\%; 75\% \cdot \rho_{kl})$ e $\gamma_{bc}^{low} = \max(2 \cdot \gamma_{bc} - 100\%; 75\% \cdot \gamma_{bc})$.";

(4) gli articoli 325 decies e 325 undecies sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 325 decies

Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante

1. Gli enti utilizzano il metodo look-through per gli strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante conformemente a quanto segue:

- a) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura, gli enti considerano di detenere posizioni individuali direttamente nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, tranne nel caso di una posizione su un indice inclusa nell'ACTP, per la quale essi calcolano un'unica sensibilità all'indice;
- b) gli enti sono autorizzati a compensare le sensibilità a un fattore di rischio di un determinato componente di uno strumento su indici o di un altro strumento multi-sottostante con le sensibilità allo stesso fattore di rischio della stessa componente di strumenti single-name, ad eccezione delle posizioni incluse nell'ACTP;
- c) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio vega, gli enti possono considerare di detenere direttamente posizioni individuali nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, oppure calcolare un'unica sensibilità al sottostante dello strumento. In

quest'ultimo caso, gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:

- i) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice, più del 75 % delle componenti del medesimo indice sarebbe assegnato alla stessa categoria, gli enti assegnano la sensibilità a tale categoria e la considerano come una sensibilità single-name in detta categoria;
- ii) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici pertinente.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un'unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l'indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:

- (a) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice quotato, più del 75 % delle componenti del medesimo indice quotato sarebbe assegnato alla stessa categoria, la sensibilità è assegnata a tale categoria e considerata come una sensibilità single-name in detta categoria;
- (b) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici quotati pertinente.

3. Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) sono note le componenti dell'indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;
- (b) l'indice quotato comprende almeno 20 componenti;
- (c) nessuna singola componente contenuta nell'indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
- (d) nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell'indice quotato, arrotondato all'unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
- (e) la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell'indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR.

4. L'ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L'ente chiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente prima di passare da un metodo all'altro.

5. Per un indice o altro strumento multi-sottostante, gli input di sensibilità per il calcolo del rischio delta e del rischio di curvatura sono coerenti, indipendentemente dai metodi utilizzati per tale strumento.

6. Gli indici o gli strumenti multi-sottostante che comportano altri rischi residui in conformità dell'articolo 325 duodecies, paragrafo 5, sono soggetti alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4.

Articolo 325 undecies

Trattamento degli organismi di investimento collettivi

1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei seguenti metodi:

- (a) se un ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC calcolando le posizioni sottostanti dell'OIC come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;
- (b) se l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è possibile ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione nell'OIC utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - i) l'ente può considerare la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria "altro settore" di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;
 - ii) previa autorizzazione della propria autorità competente, un ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dell'OIC in base ai limiti stabiliti nel regolamento di gestione dell'OIC e dalla normativa pertinente;
- (c) se l'ente non soddisfa né le condizioni di cui alla lettera a) né quelle di cui alla lettera b), l'ente assegna l'OIC all'esterno del portafoglio di negoziazione.

L'ente che utilizza uno dei metodi di cui alla lettera b) applica il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui al presente capo, sezione 5, e la maggiorazione per i rischi residui di cui al presente capo, sezione 4, se il regolamento di gestione dell'OIC implica che alcune esposizioni nell'OIC sono soggette a tali requisiti di fondi propri.

L'ente che utilizza il metodo di cui alla lettera b), punto ii), può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3.

2. In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all'1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l'ente può considerare tale posizione come una posizione nell'indice di riferimento che riproduce. L'ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all'anno.

Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi.

3. L'ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l'ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli enti effettuano i calcoli secondo le seguenti disposizioni:

- (a) ai fini del calcolo del requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;
- (b) ai fini dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 del presente capo, l'OIC assume in primo luogo una posizione, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, nelle esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato di cui alla predetta sezione e in seguito assume posizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo di perdite;
- (c) l'OIC applica la leva finanziaria nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

I requisiti di fondi propri per tutte le posizioni nello stesso OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma sono calcolati su base autonoma come portafoglio separato secondo il metodo di cui al presente capo.

5. L'ente può utilizzare i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), solo se l'OIC soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e all'articolo 132, paragrafo 4, lettera a).";

(5) l'articolo 325 octodecies è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità del paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.";

(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i fattori di rischio delta sui cambi di cui al paragrafo 1.";

(c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

"5. Se un tasso di cambio che è il sottostante di uno strumento i che è soggetto a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura non fa riferimento né alla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni né alla valuta di base dell'ente, l'ente può dividere per 1,5 le corrispondenti componenti CVR_{ik}^- e CVR_{ik}^+ di cui all'articolo 325 octies, paragrafo 2, per cui x_k è il fattore di rischio di cambio tra una delle due valute del sottostante e

la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente, a seconda dei casi.

6. Previa autorizzazione della sua autorità competente, l'ente può dividere per 1,5 le componenti CVR_k^- e CVR_k^+ di cui all'articolo 325 octies, paragrafo 2, in modo coerente per tutti i fattori di rischio di cambio degli strumenti relativi a tassi di cambio e soggetti a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura, a condizione che la variazione sia applicata simultaneamente a tutti i fattori di rischio del rischio di cambio basati sulla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o sulla valuta di base dell'ente, a seconda dei casi, che sono inclusi nel calcolo di tali componenti.

7. In deroga ai paragrafi 1 e 3, l'ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un'altra valuta ("la valuta di base") in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (a) che l'ente utilizzi una sola valuta di base;
- (b) che l'ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;
- (c) che l'ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che:
 - i) utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un'adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell'ente soggette a rischi di cambio;
 - ii) la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l'ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;
 - iii) la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente;
- (d) che l'ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base.

Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni.";

(6) all'articolo 325 duotricies, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septinquagies, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti:

Tabella 3

Categoria	Durata	Fattore di ponderazione del rischio
1	0,25 anni	1,7 %
2	0,5 anni	1,7 %
3	1 anno	1,6 %
4	2 anni	1,3 %
5	3 anni	1,2 %
6	5 anni	1,1 %
7	10 anni	1,1 %
8	15 anni	1,1 %
9	20 anni	1,1 %
10	30 anni	1,1 %

2. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio dell'1,6 % a tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency.";

(7) all'articolo 325 quinquies, paragrafo 1, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 4

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattori di ponderazione del rischio
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	0,5 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	0,5 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	1,0 %
4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da	5,0 %

		un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	3,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	3,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	2,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	1,5 %
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri	1,0 %
10	Classe di merito di credito 1	Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	1,5 %
	Classi di merito di credito da 2 a 3		2,5 %
11	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	2 %
12		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4,0 %
13		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	12,0 %
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	7,0 %
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	8,5 %
16		Tecnologia, telecomunicazioni	5,5 %
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	5,0 %
18	Altri settori		12,0 %
19	Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti		1,5 %

	sono investment grade	
20	Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono non-investment grade o senza rating	5 %

”;

(8) all'articolo 325 septricies, la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

”Tabella 5

Categoria	1, 2 e 11	3 e 12	4 e 13	5 e 14	6 e 15	7 e 16	8 e 17	9 e 10	18	19	20
1, 2 e 11		75 %	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %	0 %	45 %	45 %
3 e 12			5 %	15 %	20 %	15 %	10 %	10 %	0 %	45 %	45 %
4 e 13				5 %	15 %	20 %	5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
5 e 14					20 %	25 %	5 %	5 %	0 %	45 %	45 %
6 e 15						25 %	5 %	15 %	0 %	45 %	45 %
7 e 16							5 %	20 %	0 %	45 %	45 %
8 e 17								5 %	0 %	45 %	45 %
9 e 10									0 %	45 %	45 %
18										0 %	0 %
19											75 %
20											

”;

(9) all'articolo 325 octotricies, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

”Tabella 6

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio
1	Tutti	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri	4,0 %
2	Classe di merito di credito da 1 a 3	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	4,0 %
3		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	4,0 %

4		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	8,0 %
5		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	5,0 %
6		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	4,0 %
7		Tecnologia, telecomunicazioni	3,0 %
8		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	2,0 %
9		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri	3,0 %
10		Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi	6,0 %
11	Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating	Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118	13,0 %
12		Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico	13,0 %
13		Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati	16,0 %
14		Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	10,0 %
15		Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto	12,0 %
16		Tecnologia, telecomunicazioni	12,0 %
17		Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche	12,0 %

18	Altri settori	13,0 %
----	---------------	--------

”;

(10) all'articolo 325 quadragies, paragrafo 1, la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

”Tabella 7

Numero della categoria	Merito di credito	Settore	Fattore di ponderazione del rischio
1	Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior)	RMBS - Prime	0,9 %
2		RMBS - Mid-Prime	1,5 %
3		RMBS - Sub-Prime	2,0 %
4		CMBS	2,0 %
5		Titoli garantiti da attività (ABS) - prestiti destinati agli studenti	0,8 %
6		ABS - carte di credito	1,2 %
7		ABS - automobili	1,2 %
8		Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP	1,4 %
9	Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior)	RMBS - Prime	1,125 %
10		RMBS - Mid-Prime	1,875 %
11		RMBS - Sub-Prime	2,5 %
12		CMBS	2,5 %
13		ABS - prestiti destinati agli studenti	1 %
14		ABS - carte di credito	1,5 %
15		ABS - automobili	1,5 %
16		CLO all'esterno dell'ACTP	1,75 %
17	Classe di merito di credito da 4	RMBS - Prime	1,575 %
18		RMBS - Mid-Prime	2.625 %

19	a 6 e senza rating	RMBS - Sub-Prime	3,5 %
20		CMBS	3,5 %
21		ABS - prestiti destinati agli studenti	1,4 %
22		ABS - carte di credito	2,1 %
23		ABS - automobili	2,1 %
24		CLO all'esterno dell'ACTP	2,45 %
25	Altri settori		3,5 %

”;

(11) all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

”Tabella 8

Numero della categoria	Capitalizzazione di mercato	Economia	Settore	Fattore di ponderazione del rischio per il prezzo a pronti degli strumenti di capitale	Fattore di ponderazione del rischio per il tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale
1	Alta	Economia di mercato emergente	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	55 %	0,55 %
2			Telecomunicazioni, prodotti industriali	60 %	0,60 %
3			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	45 %	0,45 %
4			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	55 %	0,55 %
5		Economia avanzata	Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici	30 %	0,30 %

6			Telecomunicazioni, prodotti industriali	35 %	0,35 %
7			Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive	40 %	0,40 %
8			Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia	50 %	0,50 %
9	Bassa	Economia di mercato emergente	Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4	70 %	0,70 %
10		Economia avanzata	Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8	50 %	0,50 %
11	Altri settori			70 %	0,70 %
12	Alta capitalizzazione di mercato, indici di economia avanzata			15 %	0,15 %
13	Altri indici			25 %	0,25 %

”;

(12) l'articolo 325 quaterquadrages è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

”1. Il parametro di correlazione del rischio delta ρ_{kl} tra due sensibilità WS_k e WS_l all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, e se entrambe le sensibilità sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.”;

(b) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera e):

”e) all'80 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano in una delle due categorie di indici (categorie numero 12 o 13).”;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il parametro di correlazione ρ_{kl} tra due sensibilità WS_k e WS_l ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2, lettere da a) a d).";

- (13) gli articoli 325 quinquagies e 325 sexquagies sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 325 quinquagies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione ρ_c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse.

Esso è fissato come segue rispetto alle categorie della tabella 8 dell'articolo 325 triquagies:

- (a) al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
- (b) allo 0 % se una delle due categorie rientra nella categoria numero 11;
- (c) al 75 % se le due categorie rientrano nelle categorie numero 12 e 13;
- (d) al 45 % negli altri casi.

Articolo 325 sexquadrages

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono i seguenti:

Tabella 9

Numero della categoria	Nome della categoria	Fattore di ponderazione del rischio
1	Energia - combustibili solidi	30 %
2	Energia - combustibili liquidi	35 %
3	Energia - elettricità e scambio di emissioni	60 %
4	Trasporto	80 %
5	Metalli - non preziosi	40 %
6	Combustibili gassosi	45 %
7	Metalli preziosi (incluso l'oro)	20 %
8	Semi e semi oleosi	35 %
9	Zootecnia e settore lattiero-caseario	25 %
10	Merci tenere (softs) e altre merci agricole	35 %
11	Altre merci	50 %

”;

- (14) all'articolo 325 novoquadrages, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

”1. A tutte le sensibilità ai fattori di rischio del rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.”;

- (15) all'articolo 325 unquinquages, paragrafo 3, la tabella 11 è sostituita dalla seguente:

"Tabella 11

Classe di rischio	LH _{Classe di rischio}	Fattori di ponderazione del rischio
GIRR	60	100 %
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione	120	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP)	120	100 %
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP)	120	100 %
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici)	20	77,78 %
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altro settore)	60	100 %
Posizione in merci	120	100 %
Rischio di cambio	40	100 %

".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.12.2019

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN